REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

Dr. Valter Camillo DEL ROSARIO **Presidente- relatore**

Dr. Antonio D'AMATO **Consigliere**

Dr. Giuseppe VELLA **Referendario**

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23407** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 44659, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile **Ciaffoncini Michele**, c.f.: CFF MHL 73P02 L500M, titolare della struttura ricettiva "Bed & Breakfast Villa Paradiso", ubicata nel Comune di Urbino, per l'esercizio finanziario 2020;

UDITI nella pubblica udienza del 20 settembre 2023, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il presidente relatore dr. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri; non comparso l'agente contabile.

FATTO

Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti relativi all'imposta di soggiorno, da parte dell'agente contabile Ciaffoncini Michele, in favore del Comune di Urbino (PU),

per l'esercizio finanziario 2020.

Con relazione d'irregolarità n. 285/2023 il Magistrato istruttore ha segnalato che, a seguito di analitici raffronti tra i dati riportati nel conto giudiziale- mod. 21- reso dal Ciaffoncini, quale titolare della struttura ricettiva "Bed & Breakfast Villa Paradiso", e quelli desumibili dal portale "Alloggiati web" e pur tenendo conto di alcuni chiarimenti forniti dal medesimo agente contabile, è stato, comunque, riscontrato un ingiustificato discostamento, pari ad € 525,00, tra quanto effettivamente riversato al Comune (€ 114,00) e quanto avrebbe dovuto essere riversato (€ 639,00).

Ciò premesso, il Magistrato istruttore ha anche osservato che, a seguito di recenti modifiche normative introdotte dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, e dall'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, si sono manifestati difformi orientamenti in ordine alla persistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti incaricati della riscossione dell'imposta di soggiorno per conto dei Comuni, in quanto talune Sezioni giurisdizionali di primo grado hanno ritenuto che la giurisdizione in materia vada declinata in favore del Giudice Tributario, considerato che i gestori delle strutture ricettive sono stati qualificati come "responsabili del pagamento dell'imposta, salva rivalsa sui soggetti passivi" (ossia gli ospiti delle strutture).

Conclusivamente, il Magistrato istruttore, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016, ha chiesto al Collegio, previa verifica dell'attuale sussistenza della giurisdizione contabile, di "…

pronunciarsi sull'illustrata criticità, che determina il mancato discarico del conto e la condanna dell'agente contabile Ciaffoncini Michele al pagamento in favore del Comune di Urbino della somma di € 525,00, da maggiorarsi di accessori e spese processuali".

* * * * *

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso per l'affermazione della sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti incaricati di riscuotere e di riversare ai Comuni l'imposta di soggiorno nonché per la condanna dell'agente contabile Ciaffoncini Michele al pagamento di quanto ancora dovuto al Comune di Urbino.

DIRITTO

Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla persistenza o meno della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive (albergatori, affittacamere ecc.), incaricati, sulla base di appositi regolamenti, della riscossione dell'imposta di soggiorno per conto dei Comuni, e ciò dopo l'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, che ha inserito il comma 1-ter nell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011, disponendo che tali gestori sono responsabili del pagamento delle imposte di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti delle strutture ricettive) ed assoggettamento, nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento, alla sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 471/1997.

Secondo la giurisprudenza di alcune Sezioni di primo grado, infatti,

poiché tale normativa qualifica il gestore di struttura ricettiva come "responsabile del pagamento dell'imposta" e lo sottopone all'applicazione di sanzioni tributarie non penali, si sarebbe in presenza di una fattispecie ormai rientrante nella sfera della giurisdizione tributaria e, quindi, esulante da quella del Giudice contabile.

D'altronde, secondo il medesimo orientamento, va considerato che tale modifica normativa è stata dichiarata applicabile anche ai fatti verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (19 maggio 2020) e ciò per effetto del sopravvenuto art. 5- quinquies del D.L. n. 146 del 21/10/2021, convertito in L. n. 215 del 17/12/2021, di interpretazione autentica del comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011.

Pertanto, dovrebbe ritenersi ormai superato il principio enunziato in sede nomofilattica dalle SS.RR. della Corte dei Conti nella sentenza n. 22/2016/Q.M., che aveva qualificato come agenti contabili i gestori delle strutture ricettive, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale dell'attività svolta in materia di riscossione dell'imposta di soggiorno.

* * * * *

In proposito, va rammentato che questa Sezione giurisdizionale per le Marche con la sentenza n. 19/2022 ha aderito all'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui deve ritenersi persistente la giurisdizione della Corte dei conti in materia.

Orbene, tale approdo risulta avallato anche dalla recente

giurisprudenza delle Sezioni d'Appello (v.: Sez. I, sentenze nn. 30 e 107/2023; Sez. II, sentenze n. 275/2022 e n. 170/2023).

In particolare, è stato evidenziato che i mutamenti normativi, di cui all'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, ed all'art. 5- quinquies del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, non hanno affatto intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune, scaturente anche dagli ulteriori compiti previsti in capo al gestore dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs n. 23/2011, ragion per cui permangono la qualifica di agente contabile del gestore e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità amministrativo- contabile incombente sul medesimo.

Va, inoltre, rammentato che le SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19654/2018 hanno chiarito che: "Poiché i regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (albergatore, affittacamere ecc.) l'espletamento delle attività funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'Ente Locale, tra tale soggetto ed il Comune s'instaura un rapporto di servizio pubblico, caratterizzato da compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, assumendo, in tale contesto, essenziale rilevanza la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali".

In pratica, in base al regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione del tributo, che comporta

il maneggio di denaro a destinazione pubblica; pertanto, tra il medesimo e l'Ente Locale s'instaura un rapporto di servizio, che impone obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, che si configurano come attività accessorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva del Comune, che vanno tenute ben distinte dal mero adempimento dell'obbligazione tributaria.

Appare, dunque, evidente che le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale di soggiorno hanno natura di servizio pubblico, così come l'obbligazione del gestore di riversare all'Ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, e ciò in ragione della tutela del preminente interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate di sua pertinenza.

Ne consegue che il soggetto incaricato della riscossione dell'imposta s'inserisce nell'iter procedimentale dell'Ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica del medesimo, assumendo la qualifica di agente contabile, che, per effetto del maneggio di denaro a destinazione pubblica da riversare all'Ente, è tenuto alla resa del conto giudiziale (v. anche i principii enunziati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 114/1975 e 292/2001).

In sostanza, è proprio la relazione funzionale intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune (la quale s'instaura per effetto della "materiale disponibilità", da parte sua, delle somme di denaro di pertinenza dell'Amministrazione, in quanto riscosse a seguito dell'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte

dell'ospite della struttura, soggetto passivo) ad assumere essenziale rilevanza ai fini della qualificazione come agente contabile dell'albergatore, con conseguente responsabilità contabile a suo carico nei casi di non corretta gestione o di omesso riversamento di quanto dovuto (v. SS.RR. della Corte dei Conti, sentenza n. 22/2016/Q.M.).

Non viene, dunque, ad assumere significativa rilevanza, al fine di escludere la giurisdizione contabile, la qualifica di "responsabile del pagamento dell'imposta", che è stata attribuita dalla recente normativa al gestore della struttura ricettiva, considerato che permane tra il medesimo e l'Ente un rapporto idoneo a configurare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, essendo ravvisabili le caratteristiche tipiche dell'agente contabile delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924.

Va, infine, sottolineato che deve ritenersi irrilevante l'assoggettamento dell'albergatore, per effetto delle norme sopravvenute, alla giurisdizione tributaria, in qualità di "responsabile d'imposta", ben potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione della Corte dei conti, quale agente contabile.

Infatti, le qualifiche di responsabile del pagamento dell'imposta e di agente contabile comportano l'esercizio di funzioni tra loro ben distinte: la prima impone al gestore di rispondere, quale coobbligato solidale dipendente, in caso d'inadempimento del soggetto passivo del tributo (ospite della struttura ricettiva); la seconda impone, invece, a chi ha incassato somme di spettanza della P.A. di riversare ad essa quanto riscosso e di curare gli altri adempimenti di natura contabile

previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, con conseguente insorgenza di autonomo titolo di responsabilità contabile in caso di omesso riversamento, rientrante indubbiamente nella sfera della giurisdizione della Corte dei conti.

* * * * *

Ciò assodato, il Collegio giudicante rileva che risulta effettivamente un ingiustificato discostamento, pari ad € 525,00, tra quanto effettivamente riversato al Comune di Urbino (€ 114,00) e quanto avrebbe dovuto essere riversato (€ 639,00).

Conseguentemente, l'agente contabile Ciaffoncini Michele va condannato al pagamento in favore del Comune di Urbino della somma di € 525,00, da maggiorarsi degli interessi legali dalla data in cui essa avrebbe dovuto essere riversata all'Amministrazione e sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

dichiara la persistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, incaricati, sulla base di appositi regolamenti, della riscossione delle imposte di soggiorno per conto dei Comuni;

dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 44659, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile Ciaffoncini Michele, c.f.: CFF MHL 73P02 L500M, titolare della

struttura ricettiva: bed & breakfast "Villa Paradiso", ubicata nel Comune di Urbino (PU), per l'esercizio finanziario 2020;

condanna l'agente contabile Ciaffoncini Michele al pagamento in favore del Comune di Urbino della somma di € 525,00, da maggiorarsi degli interessi legali dalla data in cui essa avrebbe dovuto essere riversata all'Amministrazione e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C., a carico del Ciaffoncini.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.

Il Presidente- estensore

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25/09/2023

Per il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Tiziana Camaioni)

Dott. Valerio Carletti

(firmato digitalmente)